

Prot.n.AIA/CRA/05/131

Bologna, 05/01 2005

Oggetto: Orientamento della CRA in merito a iscrizioni e/o cancellazioni nell'Albo delle Imprese Artigiane - Decorrenza.

Venuta a conoscenza tramite la CPA di Bologna sulle precisazioni fatte in merito all'oggetto, questa Commissione, vista la risposta dell'Avvocatura dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Bologna, a firma Avv. Antonello Lamanna, condivide in massima parte quanto riportato nel testo, esaminato nella seduta del 16/12/2004 facendo presente quanto segue.

La competenza delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato in prima istanza, e in seconda istanza della Commissione regionale per l'Artigianato, è esclusiva in materia di iscrizione, modifica, e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane delle imprese, dei titolari e loro coadiuvanti dagli elenchi assistenziali e previdenziali del settore.

Come anche già previsto nella legge regionale n. 32/01 art. 10, gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di adozione dell'atto d'iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane da parte della Commissione; gli effetti dell'iscrizione ai fini previdenziali dal momento effettivo di inizio dell'attività artigiana.

Nel caso di modifica e cancellazione gli effetti decorrono dalla data della deliberazione, mentre ai fini della cancellazione dagli elenchi IVS decorrono dal momento di effettiva cessazione dell'attività artigiana.

Si ribadisce pertanto che è funzione istituzionale delle Commissioni quella diretta ad accertare unicamente lo status del soggetto giuridico che permane se ed in quanto sussistano i presupposti di legge e che, per sua natura, non è soggetto a prescrizione.

Presidente

Giulio Cavassini



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE DI BOLOGNA

Ufficio: AVVOCATURA

Bologna, 24.5.2004

OGGETTO: ISCRIZIONI E/O CANCELLAZIONI NELL'ALBO DELLE IMPRESE
ARTIGIANI. DECORRENZA.

Come noto, ai sensi dell'art.2 L.8.8.1985 n.443, "è imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana...", con ciò sottolineandosi chiaramente che, presupposto fondamentale ed indefettibile, per l'eventuale riconoscimento della qualifica artigiana è, prima di ogni altro requisito individuato dalla citata legge, l'esercizio di una attività imprenditoriale, cui la legge automaticamente ricollega tutta una serie di situazioni soggettive ed effetti giuridici.

L'accertamento dei necessari presupposti e requisiti previsti dalla legge per l'individuazione dell'impresa artigiana è funzione rimessa dalla legge (co.2 lett.a), n.1, L.443/85) alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, la quale ha il compito della "... tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, co.3", ..., 'funzione che si concretizza nell'attività (art. 7, co. 1 L.443/85) diretta alla

"... delibera sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente art. 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5, co. 3."

Come visto, pertanto, la Commissione Provinciale per l'Artigianato, ai fini dell'iscrizione, modificazione e/o cancellazione di un'impresa dall'Albo delle Imprese Artigiane, deve accertare preliminarmente ad ogni altro requisito, quell'esercizio di un'attività imprenditoriale costituente condizione implicita per l'esercizio stesso della sua funzione.

Questa, dunque, è la funzione istituzionale, attribuita alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, del tutto correttamente il legislatore del 1985 (come anche quello del 1956 con la L.860) non ha posto alcun limite temporale a questa funzione, proprio perché diretta ad accertare uno "status" personale del soggetto giuridico, che permane se ed in quanto sussistano i presupposti di legge e che, per sua natura (a differenza delle

situazioni giuridiche che ad esso si riconnettono e da esso originano), non è soggetto né a prescrizione né a decadenza.

Proprio perché il carattere artigiano costituisce uno "*status*" personale cui si ricollega automaticamente tutta una serie di situazioni giuridiche, appare invero, inconferente il richiamo a termini prescrizionali e/o decadenziali, contemplati da una specifica, particolare disciplina di legge che regolamenta effetti e conseguenze di quello "*status*" nell'ambito di un circoscritto settore dell'Ordinamento Giuridico, per individuare un ambito temporale entro cui l'esercizio della funzione di accertamento, rimessa alle Commissioni Provinciali dell'Artigianato, possa legittimamente esplicarsi; del resto, l'opzione per i termini stabiliti da una delle varie discipline di settore (come quelli previsti in ordine alla prescrizione dei contributi previdenziali) introdurrebbe un problema di compatibilità/omogeneità con i termini, diversi, contemplati da una diversa disciplina di settore che, analogamente, presupponga la sussistenza della qualifica artigiana del soggetto imprenditore.

Peraltro, collegare la funzione di accertamento, rimessa alle Commissioni Provinciali dell'Artigianato, al termine prescrizionale previsto per uno dei tanti diritti soggettivi che da quella qualifica originano, avrebbe l'ulteriore inconveniente di condizionare l'iscrizione o la cancellazione dell'imprenditore alla sussistenza o meno di atti interruttivi di quel diritto posti in essere (anche a prescindere da una formale iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane) dal soggetto a ciò legittimato, sicché nei confronti di due imprenditori che hanno iniziato contemporaneamente, senza iscriversi al relativo Albo, un'attività astrattamente qualificabile come artigiana, l'iscrizione d'ufficio che la Commissione Artigiani dovesse operare (in virtù dei poteri rimessigli dall'art. 7 L.443/85 e art.1 D.L.6/93, conv. in L.63/93) dovrebbe previamente, soggiacere alla verifica dell'esistenza o meno di atti interruttivi che i vari Enti avessero, per ipotesi, nel frattempo posto in essere a tutela e salvaguardia dei propri diritti. Il che, evidentemente, ribalterebbe l'ordine concettuale presupposto dal legislatore alla funzione rimessa alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (v. art.1 D.L.6/93 conv. in L. 63/93. circa l'efficacia vincolante, anche ai fini previdenziali ed assistenziali, dei provvedimenti adottati dalle Commissioni) rispetto all'attività svolta da tutti gli altri soggetti dell'Ordinamento che da quell'accertamento sono condizionati.

Tutte le anzidette considerazioni inducono, pertanto, a ritenere la funzione di accertamento, rimessa alle Commissioni Provinciali dell'Artigianato come del tutto svincolata da un preciso ambito temporale, ma correlata esclusivamente alla verifica del "se" e del "quando" un determinato soggetto abbia presentato tutti i presupposti e requisiti per il riconoscimento e/o la perdita della qualifica ("*status*") di imprenditore artigiano; è, perciò, proprio da questo momento che il riconoscimento adottato dalla Commissione Provinciale dovrà operare, e a cui dovranno attenersi tutti gli altri soggetti ai fini dell'esercizio dei diritti (ove ancora azionabili) che da quella situazione scaturiscono. Ciò, peraltro, non contrasta, con quanto stabilito dalla L. 32/01 della Regione E.R., dal momento che una cosa è la verifica "...della sussistenza, della modificazione o della perdita dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 della L.443/85 (art. 10, co. 1), altra cosa sono gli effetti costitutivi dell'iscrizione/cancellazione adottata a domanda (decorrenti dalla "... data di adozione dell'atto di iscrizione nell'Albo delle Imprese da parte della Commissione e, nel caso la comunicazione della decisione

all'interessato non intervenga entro il termine prescritto, dal 60° giorno dalla presentazione della domanda"; art.10, co.3) ovvero su comunicazione delle imprese artigiane ("Gli effetti della modifica e della cancellazione decorrono dalla data della deliberazione o, nel caso di mancata comunicazione, dal giorno della scadenza del termine di cui al co.3" art.11, co.4), che in tutti i casi non possono condizionare gli effetti dell'accertamento esperito dalla Commissione. ai fini previdenziali ("Gli effetti dell'iscrizione negli elenchi invalidità, vecchiaia, superstiti, di cui alla legge 17/3/1963 n. 63 decorrono dal momento di effettivo inizio dell'attività di impresa artigiana"; art. 10, co.4).

Si ritiene, dunque, che la Commissione Provinciale per l'Artigianato abbia senz'altro il potere di individuare il momento di effettivo inizio e fine attività in momento precedente rispetto a quello della comunicazione di parte, a prescindere dall'efficacia intrinseca del provvedimento adottato.

Avv.

legale
Antonello Lamanna

